Numero registro generale 1041/2023
Numero sezionale 2001/2026
Numero di raccolta generale 24221/2026
Data pubblicazione 29/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati — Oggetto

Dott. Raffaele Gaetano Antonio	FRASCA	Presidente
Dott. Roberto	SIMONE	Consigliere Rel.
Dott.ssa Laura	GIRALDI	Consigliere
Dott. Marco	ROSSETTI	Consigliere
Dott.ssa Stefania	TASSONE	Consigliere

Responsabilità circolazione stradale – Lesione della capacità lavorativa domestica – Prova del danno

ha pronunciato la seguente — ad. 4.6.2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1041/2023 R.G.,

proposto da

DENINA Gisella, rappresentata e difesa dal prof. avv. Carlo Berti, domiciliata *ex lege* come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,

- **ricorrente** -

contro

ALLIANZ DIRECT s.p.a. (già Genialloyd s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t. Pino Antonio Conte, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Clemente, domiciliata *ex lege* come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,

- **controricorrente** -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del procuratore speciale Pierfrancesco Colaianni, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Baldi, domiciliata *ex lege* come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,

- **controricorrente -**

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

per la cassazione della sentenza n. 2303/2022 della CORTE d'APPELLO di Milano pubblicata il 30.6.2022;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 4.6.2026 dal Consigliere dott. Roberto Simone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 18.2.2021, pronunciando sulla domanda svolta da Gisella Denina in relazione al sinistro occorso il 22.11.2013, dichiarava integralmente satisfattiva la somma di euro 378.000,00 corrisposta da Genialloyd s.p.a. nel corso del giudizio davanti ad esso introdotto e, per l'effetto, affermava che null'altro era dovuto all'attrice.

Gisella Denina aveva dedotto che il 22.11.2013, mentre viaggiava quale trasportata sul sedile posteriore della Fiat Grande Punto, tg DP232WN, condotta da Giuseppe Campailla, sulla strada provinciale 14 in Comune di Ragusa, l'autovettura Hyundai tg BD234KF viaggiante in direzione contraria, condotta da Gina Runza, nell'affrontare una curva a sinistra, aveva invaso la corsia opposta a causa dell'elevata velocità, delle avverse condizioni meteorologiche e del pessimo stato degli pneumatici, così determinando l'urto frontale; che a causa del violentissimo impatto il sedile anteriore destro, dove si trovava il marito Giovanni Giacchi, si era scardinato schiacciandola contro lo schienale del divano posteriore; che, deceduti gli occupanti della vettura antagonista e il Campailla e, successivamente, anche il Giacchi rimasto gravemente ferito, dall'evento erano derivate a suo carico gravissime lesioni personali determinanti un lungo periodo di degenza, plurimi interventi chirurgici e gravi postumi permanenti; che dal sinistro erano conseguiti la compromissione delle capacità motorie, alterazioni estetiche, persistente sintomatologia algica, instabilità, vertigini, cadute, esiti di natura psicologica, radicale mutamento dello stile di vita (rinuncia alla pratica del ballo, perdita di relazioni sociali, impossibilità di assistere la madre invalida al 100%), nonché l'impossibilità di attendere alle faccende domestiche, con conseguente danno da riduzione

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

della capacità lavorativa quale casalinga. L'attrice, pertanto, aveva convenuto in giudizio Genialloyd s.p.a., assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, chiedendone la condanna all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali indicati in euro 429.529,41, ritenendo non satisfattivo l'importo di euro 130.000,00 già corrisposto.

Genialloyd s.p.a. si era costituita e aveva resistito alla domanda reputando satisfattivo l'importo versato, stante il concorso di colpa della danneggiata per l'omesso uso della cintura di sicurezza. Al contempo la convenuta aveva rilevato l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura antagonista priva di assicurazione, formulando domanda di rivalsa nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada riguardo a ogni ulteriore importo al quale fosse stata eventualmente condannata a corrispondere all'attrice.

Nel giudizio era intervenuta UnipolSai Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., e aveva aderito alle difese di Genialloyd s.p.a., allegando altresì la responsabilità concorsuale dei due veicoli coinvolti e spiegando domanda autonoma sul rilievo dell'incapienza del massimale assicurato.

Nel corso del giudizio, disposta C.T.U. medico legale e all'esito del deposito della relazione da parte dell'ausiliario, l'attrice all'udienza del 17.1.2017 aveva chiesto la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, reiterando in quella sede l'istanza di ammissione della prova testimoniale "ove ritenuto necessario ai fini della decisione".

Il Tribunale, disattesa la richiesta di rimessione della causa in istruttoria per l'assunzione della prova orale, reputata incompatibile con la ragionevole durata del processo e superflua in ragione del materiale istruttorio acquisito, riteneva satisfattivo quanto già versato dalla convenuta sulla base della c.t.u. medico legale, escludendo sia la personalizzazione del danno biologico/dinamico-relazionale, perché quanto esposto (in particolare, la rinuncia alla pratica del ballo) non integrava una circostanza peculiare ulteriore rispetto a quelle già compensate con la liquidazione tabellare,

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

costituendo, invece, fisiologica conseguenza dell'accaduto, sia il danno da perdita della capacità lavorativa di casalinga, ritenuto non risarcibile *ex se*, in difetto della rigorosa prova degli esborsi sostenuti per supplire, mediante terzi o presidi particolari, al *deficit* sopravvenuto nell'autonomia domestica.
Il Tribunale, inoltre, condannava Genialloyd s.p.a. e UnipolSai Assicurazioni s.p.a. alla rifusione in via solidale delle spese di lite in favore dell'attrice e poneva definitivamente a loro carico le spese di c.t.u.

2. La Corte d'appello di Milano, dinanzi alla quale si costituiva Allianz Direct s.p.a. (già Genialloyd s.p.a.), con sentenza pubblicata il 30.6.2022, rigettava l'appello proposto da Gisella Denina e la condannava alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di entrambe le appellate.
La Corte d'appello, disattesa l'istanza di prova orale svolta dall'appellante, in relazione al reclamato danno da perdita della capacità lavorativa di casalinga, osservava che, pur essendo stata accertata in sede di c.t.u. una riduzione del 66% di tale capacità, mancava la prova del danno patrimoniale correlato, segnatamente delle spese sostenute per l'intervento di terzi. La corte escludeva, altresì, la personalizzazione del danno biologico, sul rilievo che non era stata fornita alcuna prova a sostegno dell'esistenza di circostanze eccezionali e specifiche ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie connesse alla menomazione subita, e che né l'impossibilità di dedicarsi al ballo dilettantistico, né quella di attendere alle faccende domestiche potessero, nei termini accertati, integrare conseguenze anomale o peculiari tali da giustificare l'incremento del risarcimento secondo tabella.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre Gisella Denina, sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi Allianz Direct s.p.a. e UnipolSai Assicurazioni s.p.a.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memorie.

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata "Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 1223, 1226, 2056, 2729, 2909 cod. civ., dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 141 cod. ass. in punto di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica di casalinga. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c."

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha negato il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica quale casalinga, pur in presenza di una c.t.u. percipiente che aveva accertato non soltanto l'esistenza del danno biologico, ma anche la riduzione nella misura del 66% dell'attività domestica svolta prima del sinistro. Una volta acquisita in giudizio la prova dell'*an debeatur*, il giudice — avvalendosi di elementi di carattere presuntivo, ivi compresa la gravità della menomazione, e del potere di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. — avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del danno, a nulla rilevando la mancata prova degli esborsi sostenuti per ricorrere all'ausilio di terzi. La ricorrente rileva, inoltre, che il giudice di primo grado, pur avendo affermato di condividere integralmente le conclusioni della c.t.u. "per congruità e logicità", l'aveva poi disattesa non liquidando la distinta voce di danno patrimoniale. La Corte d'appello, lungi dal colmare tale vizio, lo aveva reiterato, esigendo anch'essa la prova delle spese sostenute per l'intervento di terzi, e così confondendo il profilo dell'esistenza del danno con quello della sua quantificazione. Per converso, sarebbe consolidato l'orientamento in base al quale è ammesso il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla riduzione o alla perdita della capacità di lavoro domestico, liquidabile in via equitativa anche in assenza di prova di esborsi, allorché sia dimostrato – anche per presunzioni – che, prima del fatto, la vittima si occupava delle attività domestiche e che le lesioni abbiano inciso su tale capacità.

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Sotto altro profilo, la ricorrente prospetta un vizio della motivazione e la violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., assumendo che la sentenza impugnata ha omesso o contraddittoriamente valutato la portata della c.t.u. e delle allegazioni da essa supportate.

1.1. I ragionamenti illustrativi del motivo evidenziano distintamente le critiche corrispondenti a ciò che si dice di voler dedurre nell'intestazione, sicché sono pretestuose le eccezioni di inammissibilità, risultando fondata la doglianza per le ragioni di seguito indicate.

1.2. Questa Corte da tempo ha affermato che il lavoro domestico non è confinato nell'area dell'irrilevanza giuridica per il solo fatto di non tradursi in una monetizzazione immediata, ossia in un corrispettivo finanziario tratto dal mercato. La persona che si fa carico della cura della casa, governa la quotidianità familiare, provvede alla gestione ordinaria del nucleo familiare e si fa regista del coordinamento di bisogni, tempi e risorse, non compie un mero atto di cortesia, né adempie a un dovere morale privo di riflessi materiali sul piano giuridico. Al contrario, l'individuo in questione svolge un'attività economicamente valutabile e se questa specifica risorsa viene impedita o anche solo ridotta, per effetto di una lesione personale ascrivibile a responsabilità di terzi, l'ordinamento non può limitarsi a registrare il solo *vulnus* arrecato all'integrità psicofisica. In gioco non c'è soltanto la menomazione della salute, ma viene in rilievo, con pari dignità e autonoma rilevanza, la perdita — o la contrazione quantitativa — di una vera e propria utilità patrimoniale.

È stato affermato da questa Corte che «la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge, cionondimeno, un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento, "lato sensu", della vita familiare, così che costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, e che sussiste anche nel caso in cui ella sia solita affidare la parte

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

materiale del proprio lavoro a persone estranee.» (v. Cass., sez. III, 6 novembre 1997, n. 10923; nello stesso senso, già Cass., sez. III, 13 ottobre 1980, n. 5484).

Su questa direttrice concettuale si è progressivamente consolidato l'orientamento del diritto vivente, secondo il quale, pur in assenza della diretta percezione di un reddito, l'attività della casalinga è attività suscettibile di valutazione economica, «sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa»; per poi aggiungere che il fondamento di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare, poggia sugli artt. 4 e 37 Cost. (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, ed i diritti della donna lavoratrice), mentre la risarcibilità del danno biologico si fonda sul diverso principio della tutela della salute. (v. Cass., sez. III, 11 dicembre 2000, n. 15580; Cass., sez. III, 3 maggio 2005, n. 4657; Cass., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20324; Cass., sez. III, 30 novembre 2005, n. 26080; Cass., sez. III, 20 luglio 2010, n. 16896; Cass., sez. III, 18 novembre 2014, n. 24471).

La distinzione appena tracciata si apprezza tanto sul piano teorico, quanto su quello operazionale. Il danno alla salute «ristora» la lesione dell'integrità psico-fisica sul piano dinamico-relazionale, ossia un bene/interesse immateriale infungibile privo di un surrogato di mercato, mentre il danno patrimoniale (della casalinga) «compensa» la perdita o la riduzione della capacità di rendere una prestazione economicamente valutabile e, quindi, attiene alla lesione di un bene/interesse materiale fungibile, per il quale è possibile far ricorso al mercato per la sua sostituzione.

Non si dà luogo, dunque, a una duplicazione del risarcimento del danno alla salute, aggirando eventualmente i tetti tabellari ove applicabili con etichette di comodo, ma si dà rilievo a un diverso dato di realtà: la lesione della persona è un evento plurioffensivo, capace di irradiare i propri effetti dannosi su piani paralleli ma distinti. Essa può produrre, oltre alla

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

compromissione dell'integrità psicofisica, anche un effetto patrimoniale autonomo che si sostanzia nella minor capacità di svolgere il lavoro domestico (v. Cass. 4657/2005, cit.), i cui indici di rilevanza sul piano giuridico sono costituiti dagli artt. 143, comma terzo, e 148 cod. civ., attribuenti rilievo alla capacità di lavoro professionale o casalingo, rispettivamente, nell'ambito del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia e nel mantenimento della prole, nonché dall'art. 230-*bis* cod. civ., che valorizza il lavoro prestato all'interno della famiglia.

Ulteriore indice normativo in questo senso è dato dall'art. 5, comma sesto, l. 898/1970, che, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, impone di considerare il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro.

1.3. Tali indici normativi confermano come il lavoro domestico non sia una semplice attività prestata gratuitamente all'interno del nucleo familiare, non apprezzabile in maniera autonoma e, per altro verso, doverosamente espletata, bensì una funzione economicamente rilevante e costitutiva dell'assetto familiare alla quale va assegnata una valenza patrimoniale. La famiglia, in una prospettiva di analisi economica del diritto, non si configura soltanto come un mero centro di consumo di beni prodotti altrove, ma è essa stessa un centro di produzione di beni e servizi. Produce cura, assistenza, organizzazione, gestione del tempo, educazione, supporto logistico e amministrazione delle risorse quotidiane. Il lavoro domestico è lo strumento elettivo mediante il quale queste utilità vengono generate all'interno del nucleo familiare, la cui rilevanza non verrebbe peraltro meno anche se prestata a beneficio di un *single*.

Per questa ragione, si è ritenuto, il danno non viene meno neppure quando la persona danneggiata già si avvalga ordinariamente di collaboratori domestici, poiché i compiti della casalinga presentano comunque una maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (v. Cass., sez. III, 28 settembre 2004, n.

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

19387; Cass. 4657/2005, cit., quest'ultima, superando un pregiudizio di genere, anche in favore di un uomo; Cass. 10923/1997, cit.; Cass. 5484/1980, cit.).

Sotto altro e diverso profilo, poiché il danno della casalinga non coincide con il costo sostenuto per ricorrere all'aiuto di una collaboratrice familiare - quel costo, estratto dai dati di mercato, può certamente servire come utile strumento per liquidare il danno e non per identificarlo sul piano ontologico –, è stato sostenuto da Cass., sez. III, 20 luglio 2010, n. 16896 che "[c]olui che, in conseguenza di una lesione della salute, vede ridursi la propria capacità di lavoro domestico, patisce un danno patrimoniale futuro risarcibile, per la liquidazione del quale non è necessaria né la prova che, dopo la guarigione, l'attività domestica si sia ridotta o sia cessata (essendo invece sufficiente anche solo la prova che la vittima sarà costretta ad una maggiore usura o ad una anticipata cessazione da tale attività), né la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico (giacché, diversamente, il risarcimento non potrebbe essere liquidato proprio a coloro che, per insufficienza di risorse economiche, non abbiano potuto affrontare tale spesa).» Precedente cui qui si dà rilievo quanto al tenore emergente dalla massima ufficiale, senza alcuna valutazione circa le considerazioni riportate nella motivazione, salvo doversi puntualizzare che la vicenda trattata riguardava una donna svolgente l'attività lavorativa di operaia a tempo parziale, che aveva lamentato il mancato risarcimento del danno da riduzione della capacità di lavoro domestico da parte dei giudici di merito, perché non provata la spesa per una colf sostitutiva.

Nello stesso senso già Cass. 10923/1997 aveva rimarcato che «il danno consiste nella perdita di una situazione di vantaggio e non rimane, perciò, escluso dalla mancata sopportazione di spese sostitutive. Nella liquidazione può legittimamente farsi riferimento al reddito di una collaboratrice familiare con gli opportuni adattamenti per la maggior ampiezza dei compiti svolti dalla casalinga.»

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Più di recente è stato statuito che «[a]i fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico sofferto da una casalinga, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva, ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che quest'ultima non avesse un lavoro, fermo restando l'onere sulla stessa incombente di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute le impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico, non essendo all'uopo necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico.» (v. Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17129; anch'essa resa in una vicenda di riduzione della capacità di lavoro domestico; v., altresì, Cass., sez. III, 18 luglio 2023, n. 20922, a proposito della possibilità di ricorrere ai parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle colf, ovvero del triplo della pensione sociale, ora assegno sociale; v., da ultima, Cass., sez. III, 3 aprile 2026, n. 8349). Sempre al riguardo, ferma la possibilità di ricavare in via presuntiva la prova dello svolgimento dell'attività di casalinga dalla semplice circostanza che la danneggiata non avesse un lavoro, è stato statuito che «spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico.» (v. Cass., sez. III, 13 dicembre 2012, n. 22909 ; Cass., sez. III, 10 gennaio 2017, n. 238).

1.4. Nel caso che si esamina la Corte d'appello ha dato atto che «sebbene in CTU è stato accertato che la macro-lesione patita da DENINA GISELLA era tale da ridurre di 2/3 (66%) l'attività di casalinga svolta precedentemente ai fatti di causa, il Tribunale ha ritenuto che nulla poteva essere liquidato a titolo di danno per la perdita della capacità lavorativa di casalinga perché questa "non rappresenta una voce risarcibile ex sé ma necessita, al pari di tutti i danni patrimoniali, di adeguato riscontro". Al riguardo, è doveroso precisare che il giudice di prime cure non ha messo in discussione le risultanze della C.T.U. circa la sussistenza del danno *de quo*,

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

bensì evidenzia l'assenza di adeguati riscontri probatori sul punto.» (da pagina 6, ultimo capoverso, a pagina 7, fino a riga 5).

La Corte ambrosiana, dopo aver disatteso i capitoli di prova articolati dall'appellante «perché generici e vertenti su questioni già accertat[e] nella C.T.U. (sussistenza del danno biologico e del danno da perdita della capacità lavorativa da casalinga nella misura del 66%).» (pagina 6, righe 22 e 23) ha poi aggiunto: «[…] anche se in linea astratta può dirsi sussistente il danno da perdita della capacità lavorativa, in concreto tale danno non può essere qualificato come "danno patrimoniale" – e quindi risarcibile - per la mancanza della relativa prova, che peraltro, nel caso di specie, sarebbe stata oltremodo agevole. L'appellante, invero, se da un lato ha indicato specificatamente le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di menomazione della capacità lavorativa di casalinga, dall'altro lato si è limitata ad evidenziare che la decisione del primo giudice era ingiusta, senza fornire alcuna prova delle spese sostenute affinché terzi intervenissero ad effettuare i lavori domestici.» (pagina 7, primo capoverso).

L'affermazione appena riportata, ossia la pretesa di circoscrivere la prova del danno nell'ambito delle spese sostenute per l'intervento di altri in sostituzione, è priva di fondamento, poiché il costo sopportato e da sopportarsi come spesa sostitutiva per ovviare al danno emergente della perdita totale o parziale della capacità lavorativa domestica corrisponde solo a una possibile modalità di rimediare al danno, ma non può considerarsi come l'unica possibilità rimediale e, dunque, assumersi come parametro della sua quantificazione ai sensi dell'art. 1223 c.c.. L'accoglimento del motivo si giustifica perché risulta violato l'art. 1223 cod. civ., nel senso che la lesione *de qua* integra una perdita suscettibile, comunque, di valutazione economica, che non è esclusa «neanche dalla mancata sopportazione di spese sostitutive» (v. Cass. 10923/1997, cit.), «non essendo all'uopo necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico.» (v. Cass. 17129/2023).

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

La decisione impugnata si è discostata dagli indicati principi di diritto, perché, a fronte della sussistenza della riduzione del 66% della capacità di svolgimento del lavoro domestico riscontrata dal C.T.U., ha erroneamente escluso il danno risarcibile in ragione della mancata dimostrazione dell'avvenuto ricorso all'ausilio di terzi, così identificando il danno nella spesa sostitutiva, mentre la sopportazione del «costo di sostituzione» tramite un terzo a titolo oneroso rappresenta soltanto una modalità per eliminare il danno ed è un parametro impiegabile, opportunamente valutato secondo le circostanze del caso, per la liquidazione del danno ma non lo identifica sul piano ontologico.

Si osserva che la detta identificazione confonde un possibile modo per eliminare le conseguenze del danno rappresentato dalla perdita totale o parziale della capacità di lavoro casalingo, con il danno come tale. Esso, una volta condivisa l'idea che la lesione della capacità integra un danno patrimoniale verificatosi dal momento dell'evento generatore e destinato a proiettare nel futuro i suoi effetti di lesione patrimoniale da perdita o diminuzione di essa, si deve indentificare nello stesso venir meno totale o parziale di tale capacità, che identifica esso stesso il danno.

Si deve, infatti, rilevare che, una volta considerata la perdita totale o parziale della capacità lavorativa come idonea a determinare un danno patrimoniale, consistente nel non poter espletare le faccende di casa in tutto od in parte, i possibili modi di eliminazione degli effetti di tale danno possono essere diversi.

La persona che abbia avuto una lesione totale o parziale della sua capacità di lavoro casalingo, nel caso di perdita assoluta o – come nel caso oggetto di giudizio – di perdita parziale di tale capacità, subendo un danno di natura patrimoniale, sebbene quale conseguenza della lesione delle sue capacità fisiche necessarie per esercitarla, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, deve vedersi riconosciuto il danno in questione alla sola condizione che risulti accertato che svolgeva le faccende domestiche e che non le può svolgere più in tutto od in parte.

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Poiché svolgeva un'attività *lato sensu* lavorativa (la cui perdita come tale, si ricorda, non è riconducibile al c.d. danno biologico), ed ha perso del tutto o in parte a causa delle condizioni fisiche determinate dal fatto dannoso la possibilità di svolgerla, il danno sussiste e deve essere liquidato una volta accertata tale perdita e la sua proiezione a far tempo dall'evento che ha leso la capacità stessa. La ragione è che si tratta di danno da lesione di una capacità lavorativa specifica. Come accade in ogni caso di lesione della capacità lavorativa specifica, il danno risarcibile si deve riconoscere per il sol fatto che si è perduto il vantaggio patrimoniale ricollegabile allo svolgimento di quella capacità.

Nel caso del lavoro del casalingo o della casalinga, la peculiarità dell'attività lavorativa svolta e l'assenza di un valore economico predeterminato, al di là della sua possibile rilevanza – in un contesto in cui il danneggiato vivesse ed esercitasse la sua capacità in un contesto familiare - ai sensi degli artt. 143, 148, 230-*bis* cod. civ. e 5, comma sesto, l. 898/1970, non tolgono che ciò che deve risarcirsi è tale valore, il cui accertamento deve avvenire secondo il criterio della perdita subita (art. 1223 cod. civ.) e considerando il carattere permanente di essa e la sua proiezione nel futuro. Non essendo il lavoro casalingo svolto dalla persona danneggiata oggetto di remunerazione diretta ed essendo svolto – fuori da contesti familiari - a favore della stessa persona e, in contesti *lato sensu* familiari, secondo l'*id quod plerumque accidit*, a favore di terzi componenti il nucleo familiare, la stima del suo valore economico deve avvenire secondo il criterio di cui all'art. 1226 cod. civ. necessariamente dando rilievo alla lesione totale o parziale della detta capacità.

Le modalità con cui chi svolgeva lavoro casalingo pone rimedio alle conseguenze della perdita – totale o parziale – della propria capacità lavorativa possono essere le più varie, ma non identificano. Tanto non significa, si badi, dar luogo ad una sorta di inammissibile figura di danno *in re ipsa*, ma solo assegnare il giusto rilievo alla costruzione della capacità

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

lavorativa domestica perduta totalmente o parzialmente come perdita di natura patrimoniale.

Si vuol dire, cioè, che una volta considerato che la perdita della capacità di lavoro casalingo identifica un danno patrimoniale in modo non diverso da quello in generale attribuito alla perdita della capacità di lavoro specifico, occorre riconoscere il danno in quanto tale, ossia come perdita del valore economico assegnabile alla compromissione (totale o parziale) della capacità di espletare l'attività prima espletata e che non si può più in tutto od in parte espletare, ricercando ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. un criterio di valutazione di tale valore.

Il modo in cui la persona lesa in detta capacità decide di ovviarvi, e anzi il fatto che decida o meno di ovviarvi, è ininfluente ai fini della configurazione del danno, potendo semmai rilevare soltanto ai fini della sua liquidazione e secondo la valutazione del giudice ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.

Le situazioni che si possono verificare sono varie.

La persona lesa nella detta capacità potrebbe scegliere di avvalersi, dopo la lesione, dell'opera totale o parziale di un terzo per far svolgere le faccende domestiche.

Ciò, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, in ipotesi di ricorrenza di una giustificazione della gratuità, come potrebbe essere nel caso di accollo delle faccende di casa – per il tutto o per la parte su cui la diminuita capacità incida – ad opera di altro membro della famiglia o di più di un membro della famiglia convivente con la persona lesa o di un parente non convivente od anche un terzo legato da rapporto amicale, circostanze tutte che giustificano la gratuità della prestazione del terzo.

Queste circostanze – lo si osserva solo per completezza in quanto nella specie non rilevano - non sembrano poter essere apprezzate alla stregua di un beneficio che elide la sussistenza del danno derivante dalla perduta capacità. Ciò, in disparte la considerazione: *a)* del loro rilievo, nello specifico contesto di una famiglia, in sede di scioglimento del matrimonio,

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

o a fini successori riguardo a relazioni parentali diverse dal coniugio; *b)* del rilievo del debito di riconoscenza rispetto ad una relazione soltanto amicale.

Nell'uno come nell'altro caso non sembrerebbe possibile negare che comunque vi sia un danno risarcibile, posto che esso si identifica nella perdita della capacità lavorativa diretta. Questa perdita sussiste comunque ed il modo in cui vi si rimedia assicurando l'utilità che il suo esercizio non elide il rilievo come danno della perdita. Se si accettasse l'idea che il danno conseguente ad essa si dovrebbe riconoscere solo nel caso di ricorso all'ausilio di terzi a titolo oneroso ci si porrebbe al di fuori della consolidata giurisprudenza sopra richiamata allorquando ha escluso che il danno debba riconoscersi solo in quel caso. E ciò varrebbe anche nel caso in cui risulti che non solo non ci si è avvalsi dell'ausilio di un terzo a titolo oneroso, ma anche nel caso in cui non risulti l'avvalimento dell'opera di terzi gratuitamente. La giurisprudenza di questa Corte ha identificato il danno nella perdita della capacità di prestazione lavorativa domestica ed ancorandolo alla circostanza che tale perdita sia accertata e che sia accertato che al momento dell'illecito su di essa incidente quell'attività fosse esercitata.

Ma, lo si ripete, non è questa la sede per discutere e verificare le ragioni che potrebbero giustificare tutto quanto appena enunciato, atteso che risulta accertata nel giudizio di merito sia la perdita della capacità lavorativa domestica, sia a monte il suo esercizio prima dell'evento dannoso da parte della ricorrente.

Mette conto solo di rimarcare che, nel caso di scelta a favore dell'avvalimento dell'opera di un terzo a titolo oneroso, la spesa sopportata o da sopportarsi sarà soggetta alla valutazione del giudice in sede di liquidazione del danno, secondo le circostanze del caso e senza che ricorra alcun automatismo.

Peraltro, la persona danneggiata potrebbe scegliere di non avvalersi di terzi e ciò specie nel caso in cui la sua capacità non sia stata eliminata del tutto, ma, come nel caso di cui è processo, in parte, il che può consentire

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

lo svolgimento del lavoro domestico con modalità temporali minori e con meno efficacia. Si sottolinea, in particolare, che nel caso in cui la perdita della capacità lavorativa domestica sia "relativa", come nella vicenda di cui è causa, la lesione derivante dalla diminuzione della capacità, non ostando alla possibilità di svolgere l'attività, ma incidendo solo sulla sua modalità, in quanto comportante sia una diminuzione temporale, sia una diminuzione di efficacia, integra comunque un danno da "riduzione" anche se non si ricorra all'attività di un terzo. Si vuol dire che qualora venga in rilievo la stabile riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico il danno non svapora per il solo fatto che nessuna spesa sia sopportata, venendo comunque in rilievo la perdita o la riduzione di una utilità economicamente valutabile, destinata a proiettarsi nel futuro e suscettibile di liquidazione equitativa sulla base di parametri figurativi o sostitutivi.

Le varie scelte rimediali ipotizzate parrebbero, comunque, appartenere al modo in cui l'incidenza del danno può essere eliminata, ma tale modo non toglie che il danno da perdita della capacità sussista e debba essere risarcito al danneggiato.

In tutti i casi detto danno deve essere risarcito attraverso l'esercizio del potere di cui all'art. 1226 cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ.

Si osserva che i criteri di esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa possono considerare la scelta della persona danneggiata e gli indici normativi richiamati in chiusura del paragrafo 1.2., nonché anche il costo dell'eventuale avvalimento di terzi a titolo oneroso (nella prassi è consolidato il ricorso al reddito figurativo rapportato a quello di una collaborazione domestica con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza dei compiti svolti, ma in letteratura si fa riferimento anche al «costo di sostituzione» (o «costo del mercato») o al «costo opportunità», che, in una prospettiva di maggiore individualizzazione del danno, consente di valutare il tempo dedicato al lavoro domestico in base a quello che la persona avrebbe potuto guadagnare, se avesse impiegato quelle stesse ore

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

nel mercato del lavoro retribuito in base alla sua formazione, ai suoi titoli e alla sua pregressa esperienza lavorativa).

In ogni caso, tornando alla vicenda che si giudica, l'avvalimento dell'opera di terzi o meglio la sua dimostrazione non può, come invece ha fatto la corte milanese, essere considerato presupposto necessario per il riconoscimento del danno, una volta accertato che la ricorrente esercitava la sua capacità lavorativa domestica.

La sentenza impugnata, pertanto, una volta considerato che non è in discussione ed è certo che la ricorrente prestasse lavoro casalingo, dev'essere cassata in applicazione del seguente principio di diritto: «La lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo, integrando un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa *lato sensu* specifica, dev'essere risarcita come tale qualora risulti accertato lo svolgimento dell'attività domestica e la compromissione totale o parziale della capacità, senza che sia necessaria la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico.»

La corte di rinvio si atterrà a tale principio e provvederà, ai sensi dell'art. 1226, richiamato dall'art. 2056 c.c., a liquidare il danno alla ricorrente senza dare rilievo alla mancata dimostrazione di aver dovuto fare ricorso all'opera di un terzo a titolo oneroso.

2. Con il secondo motivo è denunciata "Violazione e non corretta applicazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115, 116 e 132, co. 2 n. 4 cod. proc. civ. sotto il profilo della ritenuta irrilevanza ed inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da parte appellante ed all'omesso esame dei documenti acquisiti al giudizio. Violazione e non corretta applicazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 189 cod. proc. civ., sotto il profilo della ritenuta rinuncia delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, in punto alla omessa formalizzazione del danno biologico".

La ricorrente si duole del rigetto delle richieste istruttorie e dell'omesso esame di documenti che sarebbero stati decisivi sia ai fini del

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, sia ai fini della dimostrazione della perdita della capacità lavorativa di casalinga. La ricorrente evidenzia la contraddittorietà della motivazione resa, poiché la corte territoriale, da un lato, ha ritenuto come inammissibili o irrilevanti le prove richieste e, dall'altro, ha rigettato le domande proprio per difetto di prova. In particolare, si contesta la valutazione del capitolo di prova n. 8, volto a dimostrare che l'attrice, ballerina dilettante da oltre dodici anni, aveva dovuto abbandonare definitivamente la propria passione per il ballo. La Corte d'appello, invece, ha erroneamente ritenuto che quel capitolo desse per presupposto ciò che si sarebbe dovuto provare, senza considerare che l'esercizio continuativo della pratica emergeva anche documentalmente (il tesserino associativo, la dichiarazione del presidente dell'associazione; la documentazione fotografica), mentre la prova orale era tesa a dimostrare la sopravvenuta impossibilità di continuare tale attività.

Quanto ai capitoli di prova concernenti la capacità lavorativa quale casalinga, la ricorrente evidenzia che la Corte d'appello aveva reputato irrilevanti i capitoli da 1 a 7, senza dire nulla sui capitoli 9 e 10, pure dedicati all'impossibilità di assistere la madre invalida al 100% e di svolgere i lavori domestici. Tali capitoli, lungi dall'essere generici, erano coerenti con quanto già accertato dal C.T.U. e avrebbero corroborato il quadro probatorio del danno, sicché il loro rigetto, seguito dal diniego del risarcimento per difetto di prova, integrerebbe un evidente vizio logico-giuridico.

Sotto altro profilo, la ricorrente contesta la statuizione con cui la Corte d'appello ha ravvisato una rinuncia alle istanze istruttorie sulla base della richiesta formulata all'udienza del 17.1.2017 di fissazione della precisazione delle conclusioni. Nessuna rinuncia era desumibile da tale istanza, poiché in sede di precisazione delle conclusioni del 13.10.2020, l'attrice aveva espressamente reiterato le richieste istruttorie.

2.1. L'accoglimento del primo motivo con la prescrizione al giudice di rinvio di doversi attenere ai principi di diritto sopra indicati, determina l'assorbimento del secondo motivo quanto ai capitoli di prova concernenti

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

l'attività di casalinga. La corte territoriale ha affermato che <<i capitoli di prova n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono del pari irrilevanti perché inerenti ad una valutazione generica circa l'incapacità dell'attrice di svolgere determinati lavori domestici e nulla provano in ordine alla esistenza del diritto di Denina Gisella ad ottenere la somma richiesta a titolo di ristoro del danno>>, ma è palese che ha fatto tale affermazione sulla base del convincimento poi espresso con l'esame della questione oggetto del primo motivo, sicché, a seguito della disposta cassazione in accoglimento dello stesso, potrà e dovrà nuovamente esaminare l'eventuale rilevanza dei detti capitoli, fermo restando che le modalità di esercizio della capacità lavorativa, una volta accertato il suo svolgimento, se non specificamente dimostrate , incideranno sul potere di liquidazione equitativa.

Quanto al capitolo 8 riguardante l'attività di ballerina, afferente alla chiesta personalizzazione del danno dinamico-relazionale, va condivisa la valutazione di genericità sul capitolo espresso dalla Corte meneghina. Esso è del tutto generico circa le modalità evidenziatrici della qualità di ballerina dilettante e della passione per il ballo, ai fini della chiesta personalizzazione del danno dinamico-relazionale.

Le considerazioni svolte rendono inutile scrutinare la censura sulla motivazione, sempre in rito, circa la rinuncia alle istanze istruttorie con la richiesta di precisare le conclusioni in primo grado.

Il motivo, dunque, è in parte assorbito e in parte inammissibile.

3. Con il terzo motivo è denunciato "*Error in procedendo*, in relazione agli artt. 112 e 132, co. 2 n. 4 cod. proc. civ., per ultra petizione in materia di valutazione della personalizzazione del danno in seno all'esaustivo pagamento eseguito da Genialloyd s.p.a. nel corso del giudizio di primo grado. Conseguente censurabilità della sentenza impugnata sulla base dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2730, 2909 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c."

La ricorrente contesta la sentenza d'appello nella parte in cui è stata negata la personalizzazione del danno biologico, in quanto Genialloyd s.p.a., nel

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

corso del giudizio di primo grado, aveva spontaneamente corrisposto somme specificamente imputate a tale voce, e non aveva poi spiegato appello incidentale avverso la decisione di primo grado.

La ricorrente ha richiamato il contenuto delle note di trattazione scritta del 4.11.2020 e degli scritti conclusivi di Genialloyd s.p.a. nel giudizio di primo grado, nei quali la compagnia aveva indicato, nel computo della somma versata, specifici importi a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente e temporaneo, oltre a ribadire la pretesa esaustività dell'importo complessivamente corrisposto. Secondo la ricorrente, tali dichiarazioni hanno natura confessoria o, quantomeno, ricognitiva della posizione debitoria, determinando il definitivo riconoscimento, almeno nella misura già pagata, del diritto alla personalizzazione del danno. Con l'atto di appello l'attrice aveva chiesto soltanto che, preso atto della contraddizione tra parte motiva e parte dispositiva della sentenza di primo grado, si desse luogo alla personalizzazione nella misura implicitamente indicata nel dispositivo, ovvero in quella del 15% già corrisposta dall'assicuratore, disponendo il pagamento di euro 43.383,00

La ricorrente ha, quindi, rilevato che la Corte d'appello, pronunciandosi sull'insussistenza dei presupposti per la personalizzazione e negando che il pagamento in corso di causa implicasse riconoscimento di tale voce, è incorsa nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per aver pronunciato oltre il limite del devoluto su una questione coperta dal giudicato o, comunque, sulla quale si era consolidato un riconoscimento negoziale.

3.1. Con il terzo motivo di appello, per come riferisce la sentenza impugnata, l'attuale ricorrente si era espressamente lamentata della reiezione della richiesta di riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, adducendo che il primo giudice aveva errato «nel non valorizzare il complesso di elementi che, documentati ed accertati, identificavano circostanze peculiari e ulteriori rispetto a quanto già oggetto di compensazione». Ebbene, è evidente che con l'appello era stata censurata

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

la sentenza di primo grado in modo specifico e tanto evidenzia che la violazione dell'art. 112 c.p.c. è in manifesta contraddizione con ciò.

Inoltre, l'illustrazione del motivo omette di indicare se e come in motivazione il Tribunale giustificò il riconoscimento della debenza di quanto corrisposto in dispositivo, dichiarandone "la piena esaustività". La contraddizione denunciata alle pagg. 24-25 resta del tutto assertoria e peraltro della sentenza di primo grado nemmeno si fornisce l'indicazione specifica quanto alla sua localizzazione in questo giudizio di legittimità, non precisandosi se sia stata prodotta, oppure come si sia inteso fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d'ufficio del giudice di appello. In ogni caso, anche se – considerando la sentenza di primo grado, che risulta prodotta come documento 3 da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – si potesse esaminare la motivazione, si dovrebbe effettivamente rilevare che l'importo di euro 282.557,00 è indicato come dovuto a titolo di danno biologico e che l'importo della personalizzazione effettuato dalla Genialloyd in euro 42.383,00 non risulta considerato, salvo poi nel dispositivo riconoscersi l'importo complessivo, che evidentemente lo comprendeva. Subito dopo il riconoscimento vi è la motivazione sulla personalizzazione che è così espressa: «Ad avviso del Tribunale non ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta personalizzazione posto che il complesso degli elementi valorizzati dalla difesa dell'attrice a tal fine (abbandono delle passioni e dei piaceri della vita quali il ballo) non identifica circostanze peculiari ulteriori rispetto a quelle già oggetto di compensazione secondo la liquidazione sopra riportata. In sostanza, pur non negandosi la rilevanza delle sofferenze patite e la sicura incidenza dei postumi residuati sulla sfera relazionale dell'attrice, non può non evidenziarsi come gli esiti descritti rappresentino la fisiologica conseguenza di quanto accaduto.» Allora, a ben vedere, avrebbe dovuto essere la Genialloyd a dolersi della pretesa incongruenza derivante dal riconoscimento della somma di euro 378.00,00 nel corso del giudizio. Non certo la ricorrente, che, comunque, lo si ripete, si dolse solo della motivazione appena riportata.

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Il motivo, pertanto, è privo di fondamento.

4. Accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato il secondo motivo in parte assorbito e in parte inammissibile e rigettato il terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, rinviando ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, comunque in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame sulla base di principi di diritto sopra riportati, e alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara il secondo motivo in parte assorbito e in parte inammissibile, rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza in relazione e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 4 giugno 2026.

Il Presidente

Dott. Raffaele Gaetano Antonio Frasca

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e